

Il punto delle Sezioni Unite sulla portata e l'ambito di operatività della “*compensatio lucri cum damno*”

Claudio Perrella ed Antonello Fiori

Con quattro sentenze gemelle pubblicate il 22 maggio 2018¹ le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla annosa questione della c.d. “*compensatio lucri cum damno*”, ossia della cumulabilità del risarcimento del danno con altre indennità corrisposte al danneggiato in ragione del fatto illecito.

L'istituto della *compensatio lucri cum damno* non è disciplinato da una specifica disposizione normativa, ma viene tradizionalmente individuato dalla giurisprudenza quale regola che concorre a delimitare l'ambito del danno risarcibile.

Il fondamento di questa regola risiede nel principio per cui il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato.

In sostanza, se da un lato il risarcimento dovrà reintegrare totalmente il patrimonio del danneggiato della perdita subita e del mancato guadagno, dall'altro occorrerà tener conto anche degli eventuali “effetti vantaggiosi” che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento (art. 1223 c.c.).

¹ Cass. Civ., Sez. Un., 22 maggio 2018 n. 12564 12565 e 12566 e 12567

L'aspetto controverso sul quale sono state recentemente chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite riguarda proprio la portata e l'ambito di operatività di questa regola ed, in particolare, i limiti entro i quali gli eventuali incrementi patrimoniali realizzati in connessione con l'evento dannoso (*lucri*) debbano essere "defalcati" (*compensatio*) dal computo del risarcimento (*damno*).

Se per un verso, infatti, è chiara l'applicabilità dell'istituto nei casi in cui la condotta del responsabile faccia sorgere in capo allo stesso più obbligazioni, seppur derivanti da titoli diversi², ben più complessa risulta la selezione tra i casi in cui ammettere o negare la compensazione laddove il vantaggio acquisito dal danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da titoli diversi, in presenza di più soggetti obbligati (il responsabile e l'assicuratore) e sulla base di fonti differenti.

Si pensi, ad esempio, a quelle prestazioni economiche ottenute dal danneggiato - oltre al risarcimento da parte del responsabile - a titolo di indennizzo da parte di assicurazioni private contro i danni, oppure alle eventuali somme percepite dall'Ente previdenziale pubblico in ragione del sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Si pensi ancora all'indennità di accompagnamento erogata dall'Inps, che assicura alla vittima di lesioni personali una forma di sostegno e di sussidio anche quando l'invalidità dipenda dalla responsabilità di terzi, nonché al valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in caso di morte del congiunto.

È proprio in tutti questi casi, ed in altre fattispecie analoghe, che è particolarmente avvertita l'esigenza di individuare dei parametri specifici per stabilire «*se l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per effetto del beneficio collaterale...debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento*».

Con le sentenze in questione, le Sezioni Unite hanno affermato che per stabilire se il beneficio collaterale sia cumulabile o meno con il risarcimento occorre in primo luogo indagare, caso per caso, «*sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato*», considerando «*la funzione specifica svolta dal vantaggio*».

² Cass. Civ., Sez. Un., n. 584/2008 e Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2018

In particolare, occorre svolgere di volta in volta un confronto tra il danno e il vantaggio che viene in rilievo, onde appurare se vi sia una autonoma ragione giustificatrice del beneficio collaterale, oppure, se il vantaggio stesso *“sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito”*.

In tutti i casi in cui il fine ultimo della prestazione economica erogata dal terzo risiede nella rimozione degli effetti pregiudizievoli del danno - trovi essa fonte in una obbligazione risarcitoria, piuttosto che indennitaria - sussiste quella *“coincidenza funzionale”* che giustifica la decurtazione del beneficio collaterale.

Una volta effettuata questa verifica *“caso per caso”*, le Sezioni Unite esigono poi la sussistenza di un ulteriore requisito ai fini dell’applicabilità della *compensatio*, ovvero, che sia normativamente previsto un meccanismo di surroga e/o di rivalsa in favore dell’assicuratore (pubblico o privato), che lasci esposto il danneggiante all’azione di *“recupero”* ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale.

Se così non fosse, infatti, la decurtazione dal risarcimento del beneficio corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finirebbe per risolversi in un indebito vantaggio per il danneggiante, il quale vedrebbe *“alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l’evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all’intervento del terzo”*.

Dopo aver indicato i principi che definiscono l’attuale portata del principio della *compensatio lucri cum damno*, con le sentenze in esame le Sezioni Unite hanno assunto le seguenti decisioni relativamente alle 4 *“classi omogenee di casi”* sottoposte alla loro attenzione:

- 1) In caso di assicurazioni private contro i danni, *“il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”* (Cass., **SS.UU. n. 12565/2018**). Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, la funzione dell’indennità corrisposta dall’assicuratore privato consiste nel neutralizzare *“la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”*, inoltre, *“ai sensi dell’articolo 1916 c.c., l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta, nel diritto dell’assicurato verso il terzo medesimo”*.

- 2) Anche con riguardo all'assicurazione pubblica contro gli infortuni sul lavoro, il Supremo Collegio ha stabilito che: *“L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”* (Cass., SS.UU. n. 12566/2018). Se è pur vero, infatti, che *“il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico”*, nondimeno *“la rendita corrisposta dall'INAIL soddisfa...la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo”*. Anche in questo caso, poi, *“il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile...sia collateralmente obbligato a restituire all'INAIL l'importo corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in favore del lavoratore assicurato”*, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 1916 c.c. e 142 del Codice delle Assicurazioni.
- 3) Parimenti, dall'ammontare del danno subito (nel caso concreto da un neonato) in fattispecie di colpa medica e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, *“deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto”* (Cass., SS.UU. n. 12567/2018). Da un lato, infatti, l'indennità di accompagnamento *“è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito: appunto, quello consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore od assistente per le necessità della vita quotidiana”* del danneggiato e, per altro verso, lo *“strumento di riequilibrio, idoneo ad escludere che l'autore della condotta dannosa finisca per giovare di quella erogazione solidaristica...è rappresentato dalla l. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 41”*.
- 4) Non deve, invece, essere detratto dal risarcimento del danno il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'INPS al familiare superstite, in conseguenza della morte del congiunto per colpa altrui. La causa giustificatrice dell'attribuzione pensionistica, infatti, *“deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte”* (Cass., SS.UU. n. 12564/2018).

In questo caso, evidentemente, il trattamento previdenziale non rappresenta un indebito vantaggio patrimoniale per il danneggiato, ma dipende da un pregresso “*sacrificio economico del lavoratore*” ed è espressione di una precisa scelta di sistema, conforme ai principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e di tutela del diritto del lavoratore al trattamento previdenziale (art. 38 Cost.).

Per maggiori informazioni scrivere a c.perrella@lslex.com oppure ad a.fiori@lslex.com.



Claudio Perrella
c.perrella@lslex.com



Antonello Fiori
a.fiori@lslex.com